

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2266-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE REBECCHINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1975
(V. Stampato n. 3986)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro della Sanità

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 ottobre 1975*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il
rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia
e le opere pubbliche**

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 1975

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — I provvedimenti « diretti a combattere la grave recessione e disoccupazione in atto » sono già stati oggetto di dibattito ampio e dettagliato alla Camera, cui ci si può rinviare, anche per le informazioni di carattere statistico, onde non incorrere in una inutile duplicazione.

Vi sono però alcuni aspetti del problema che vanno ulteriormente approfonditi, anche per rendere più convincente la necessità di approvare, con le modifiche approvate presso l'altro ramo del Parlamento, la conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

Innanzitutto va rilevato che le misure in esso contenute, pur se dettate da considerazioni essenzialmente congiunturali, appaiono in armonia con le necessarie linee di una innovativa politica economica, che occorrerà adottare per far fronte alla esigenza, di cui vi è riferimento nella mia relazione al bilancio di previsione per l'anno 1975. Infatti, un'attenta analisi del provvedimento e del suo intrinseco significato ci consentirà di rilevare la congruità, forse per la prima volta intercorrente, tra misure anticongiunturali e politica strutturale. Come è noto, si è molto discusso in passato sul contrasto tra i provvedimenti anticongiunturali e le linee della programmazione economica nazionale, che apparivano diversamente orientate in funzione di obiettivi strutturali loro propri.

In sostanza, la programmazione si proponeva di conseguire la riduzione degli « squilibri » peculiari del sistema economico, che venivano essenzialmente identificati nella maldistribuzione della produzione e del reddito tra settori e tra regioni, e nel progressivo allontanamento fra la produzione reale nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi da un lato, e la domanda effettiva e potenziale (cioè insoddisfatta), dall'altro. La prima, tesa a fornire merci e servizi non tutti realmente domandati, e quindi in un certo senso forzati sul mercato attraverso la pressione consumistica, la seconda richiedente servizi sociali non remunerativi per le imprese, forniti quindi in misura carente.

I provvedimenti anticongiunturali via via adottati sembravano invece rivolti costantemente a sostenere l'apparato produttivo « com'era e dov'era », ogni qualvolta il modello di sviluppo proposto dalla programmazione, in concorso con eventi avversi nella congiuntura internazionale, determinava situazioni di difficoltà settoriali e locali nell'apparato produttivo stesso.

In realtà, la programmazione ha puntato fortemente sui trasferimenti di reddito ad opera diretta della Pubblica amministrazione, e sull'orientamento degli investimenti controllati dal settore pubblico o indotti, mediante incentivi creditizi e fiscali, sia per le imprese private, sia per quelle a partecipazione pubblica. I provvedimenti anticongiunturali si sono limitati ad intervenire, spesso tardivamente e intempestivamente, per apportare aggiustamenti, quando, per eventi generalmente di origine esterna al sistema economico italiano, le imprese (specie industriali), trovavano difficoltà sia a sostenere il ritmo di sviluppo necessario a mantenere la propria competitività nei confronti dell'estero, sia a mantenere la capacità di raccogliere i mezzi finanziari da destinare ai propri investimenti, sia a creare infine quei margini di reddito da utilizzare per i servizi sociali.

Per quanto riguarda in modo particolare la componente estera, considerando il problema in sede storica, si può rilevare che la esportazione di merci e servizi, tra il 1953 ed il 1972, come registrano i conti nazionali, ha esattamente quadruplicato il suo rapporto col reddito nazionale lordo (la cosiddetta « propensione all'esportazione ») in termini reali (ai prezzi del 1963) passato dal 6,9 per cento del 1953 al 27,6 per cento del 1972, ma ha solo raddoppiato quello in termini monetari (dal 10,8 per cento al 22,0 per cento). E ciò per l'avverso andamento dei prezzi impliciti (in parte dovuto al contenimento dell'aumento dei prezzi effettivi, in parte per la variata composizione delle merci e dei servizi esportati). È infatti noto che le esportazioni si effettuavano anche nel passato sgravando dai prezzi una quota notevole dei costi fissi, fatti pesare quindi anche per tale parte sulla domanda interna. Le

esportazioni, cioè, hanno sempre imposto sacrifici al sistema economico italiano, ancorchè la loro espansione sia economicamente giustificata dalle economie di scala che esse consentono, e dai vantaggi assicurati dalla utilizzazione della capacità produttiva da esse garantita, oltrechè, ovviamente, dalla necessità di procurarci il potere d'acquisto occorrente per pagare le importazioni.

Ora però, dopo l'aumento dei prezzi del petrolio e delle altre materie prime, si è imposta la necessità di forzare ulteriormente, e in misura massiccia, le esportazioni già assai scarse di margini utili per le imprese, e ancora più scarse di margini utili per il sistema economico nel suo complesso. Raggiungere questo obiettivo non è cosa facile, e diventa addirittura impossibile se non si forniscono agli esportatori risorse addizionali, quali sono appunto quelle considerate dal provvedimento in esame. Le esportazioni di merci costituiscono il corpo fondamentale delle esportazioni totali, e sono costituite per circa il 95 per cento da prodotto delle industrie manifatturiere, e per il restante 5 per cento da prodotti agricoli. Esse provengono cioè interamente dai due settori (quello agricolo e quello manifatturiero) che sono stati maggiormente gravati dal peso dei trasferimenti di reddito ai settori maggiormente privilegiati dalla politica di sviluppo perseguita.

Un altro aspetto caratteristico della politica di « forzamento » delle esportazioni che, trascurato in passato perchè obiettivamente non molto preoccupante e diventato negli ultimi anni di grande rilievo, è il costo derivante dallo spostamento delle correnti di traffico dai vecchi ai nuovi mercati, nonchè dai settori merceologici tradizionali ad altri più innovativi, che occorre sostenere per adeguare la nostra offerta ai mutamenti della struttura della domanda internazionale, come documenta uno studio in corso di svolgimento presso l'ISCO, relativo al quadriennio 1970-73.

Ma innovare le correnti di traffico costa molto di più di quanto le variazioni nette segnalate dalle consuete statistiche non permettano di valutare. Ed ora lo sforzo richiesto agli esponenti è di carattere massiccia-

mente innovativo. Il provvedimento di cui si propone l'approvazione è specificamente rivolto a far fronte ai costi addizionali che il sistema economico italiano si deve addossare per adeguarsi alla esigenza di realizzare la trasformazione strutturale occorrente a causa della trasformazione strutturale della domanda internazionale, dopo i massicci spostamenti di potere d'acquisto che gli aumenti dei prezzi del petrolio, delle altre materie prime, nonchè dei prodotti alimentari di base, hanno provocato dai mercati nostri tradizionali clienti a quelli che in passato non lo erano o lo erano in misura limitata.

Pertanto, benchè si presenti in forma di provvedimento anticongiunturale per il suo carattere di urgenza, il decreto si rivela conforme alle direttrici che si delineano nella evoluzione strutturale dei mercati internazionali, e quindi nella struttura che le nostre esportazioni devono inevitabilmente acquisire, sia sul piano merceologico, sia su quello geografico. I presunti contrasti lamentati in passato tra evoluzione strutturale programmata e politica anticongiunturale non hanno più motivo, nel caso presente, di essere neppure proposti.

I primi tre articoli del disegno di legge riguardanti la materia delle esportazioni prevedono stanziamenti, sia per la garanzia delle medesime, sia per il loro finanziamento, nonchè per operazioni di credito finanziario. Questa parte del provvedimento non ha subito modificazioni nel dibattito presso la Camera dei deputati.

Accanto alla materia riguardante il sostegno alle esportazioni, il provvedimento contiene (e vi si diffonde maggiormente) quella concernente il rilancio dell'edilizia e delle opere pubbliche. Anche in questo caso vale il rinvio per informazione alle discussioni già svoltesi alla Camera, e la loro integrazione con considerazioni di carattere strutturale.

Il settore delle costruzioni è uno di quelli che è stato favorito, e in misura non modesta, dall'andamento dei prezzi impliciti. Tra il 1953 e il 1972 la quota di compensi distribuita ai suoi fattori è cresciuta di un terzo al di sopra della quota di partecipazione alla produzione del reddito reale. Ciò

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è potuto avvenire per due motivi fondamentali, peraltro noti:

1) il prelevamento massiccio di risorse ambientali che il settore delle costruzioni ha potuto effettuare (tipico, ma non esclusivo, l'assorbimento del plusvalore delle aree edificabili, e l'appropriazione del valore delle opere di urbanizzazione poste a carico dei Comuni);

2) l'espansione della edilizia residenziale di tipo non popolare, e il contenimento di quella popolare, assai meno remunerativa.

Ma il provvedimento riguarda specificamente l'edilizia popolare già trascurata quando le due risorse accennate erano ancora disponibili in larga misura, ed ora obiettivamente posta in condizioni di maggiore difficoltà dal loro progressivo esaurirsi. Sembra evidente che il rilancio dell'edilizia può aversi solo nel settore in cui essa si dimostra carente, per il quale vi è ancora tanta domanda insoddisfatta. Ma non si può far conto che il rilancio possa avvenire agendo sui normali meccanismi del mercato, tanto più che l'inflazione e gli alti tassi di interesse ancora dominanti sui mercati finanziari hanno del tutto inaridito la fonte usuale fornita dalle cartelle fondiarie.

È verosimile che i nuovi stanziamenti consentano positivamente la ripresa ed il compimento di una serie di costruzioni bloccate in conseguenza del forte incremento dei costi legato alla svalutazione. D'altra parte il già cennato limite del carattere meramente contingente delle provvidenze, sia pure nel quadro della nuova linea strategica strutturale, non può far dimenticare che l'intendimento è appunto quello di arrivare ad un rilancio immediato. D'altronde anche nell'attuale difficile congiuntura economica non si può ignorare che i problemi di fondo del settore edilizio vanno affrontati in maniera decisa e radicale, proprio sulla via indicata dal provvedimento che, con le modifiche migliorative apportate, opportunamente utilizza, quanto più possibile, le capacità regionali; anche se, peraltro, la richiamata esigenza che le regioni siano in grado di accelerare la spesa pubblica e di fungere da

efficienti strumenti operativi non riproducendo, a loro livello, inconvenienti che si sono potuti riscontrare nella poliennale attività degli istituti centralizzati pubblici per la programmazione della edilizia popolare.

Importanti sono anche le norme relative al credito edilizio in base alle quali si prevede la possibilità che gli istituti e le sezioni di credito fondiario, nonché le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, possano emettere obbligazioni e, fino al 31 gennaio 1976, anche cartelle fondarie, elevando il limite di emissione a 50 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonché delle riserve.

Si tratta chiaramente di un intervento di mobilitazione del risparmio, ai fini del rilancio dell'attività edilizia, che come tale deve essere positivamente valutato; anche se il funzionamento del sistema creditizio, che è prevalentemente pubblico, non dovrà più agire soltanto secondo criteri di gestione e di esercizio impostato su un piano di mero aziendalismo, negativo, come dimostrato nella relazione al bilancio 1975.

Il decreto-legge prevede poi il rifinanziamento della legge 6 agosto 1964, n. 266, per la esecuzione di opere marittime ed istituisce quindi un fondo speciale per la concessione di contributi in conto capitale per i lavori di completamento di opere edilizio-ospedaliere.

Particolare interesse riveste anche l'articolo 15 che attiva finalmente il meccanismo previsto dall'articolo 12 della legge finanziaria regionale, con la concessione alle regioni di contributi speciali per la esecuzione di opere igienico-sanitarie, asili nido e scuole materne.

Occorre però che il rilancio delle costruzioni e delle opere pubbliche tenga conto del nuovo modello di sviluppo cui si deve far fronte. Non si possono programmare case per i lavoratori prescindendo completamente dalla localizzazione dei posti di lavoro, come se fra le due cose non esistesse una inevitabile correlazione.

L'esperienza dell'amministrazione locale insegna che vi sono due modi di programmare lo sviluppo urbano: quello eseguito in

città come Londra, Rotterdam o Stoccolma, in cui nella maggioranza dei quartieri coesistono le costruzioni residenziali e quelle operative (industrie e servizi) e quello adottato a New York e a Los Angeles, in cui quartieri e sobborghi residenziali sono nettamente distinti da quelli operativi. Ebbene, le prime città sono portate ad esempio per la loro funzionalità; le altre due sono diventate praticamente ingovernabili ed appaiono sull'orlo del collasso.

In Italia non abbiamo esempi altrettanto evidenti, perchè sono presenti entrambi le tipologie. Purtroppo, però, si ha la netta sensazione che la seconda tipologia, quella antifunzionale, stia prevalendo sulla prima e che ben pochi piani di urbanizzazione (anche quelli citati come esempi più avanzati) inquadrino esattamente i termini del problema.

Si assiste infatti a frequenti casi di espulsione dei posti di lavoro dalle grandi città, laddove le aree lasciate libere dalle industrie che si trasferiscono in zone rurali sono integralmente occupate da edilizia residenziale intensiva.

Occorre che la programmazione si sensibilizzi a questo particolare problema, affinché le città tornino ad essere edificate « a misura dell'uomo ». Dell'uomo integrale, però, che divide la sua vita tra le attività familiari (o, come dicono gli economisti, dell'« operatore famiglie ») e le attività produttive (dell'« operatore imprese ») e non debba essere costretto a trascorrere tanto tempo ed a dedicare tanta fatica per recarsi al lavoro e ritornare a casa; tra l'altro, con indubbia minore produttività.

Il discorso qui accennato sommariamente dovrà essere opportunamente ampliato in altra sede. Esso coinvolge non solo l'edilizia residenziale e non residenziale, ma tocca profondamente il campo delle opere pubbliche, anch'esse da restituire alla « misura dell'uomo », integrale, concreto e non astratto. Il disegno di legge proposto per l'approvazione è esplicito per quanto riguarda la

edilizia popolare e le opere pubbliche, anche se forse non è altrettanto esplicito per quanto riguarda le loro connessioni nell'ambito del nuovo modello di sviluppo. Ma neppure le esclude, sicchè esse dovranno in questa sede riproporsi al più presto con maggior vigore che per il passato.

Il problema delle connessioni fra gli atti economici, cioè il problema della politica economica (o più specificamente della programmazione economica) va facendosi sempre più complesso perchè più complesse diventano la società e l'economia. Non solo in Italia, ma in tutti i paesi industrializzati, la politica economica è andata specializzandosi a due livelli, con risultati peraltro non sempre soddisfacenti. A livello delle amministrazioni centrali le decisioni sono ormai largamente improntate ai concetti macroeconomici, in cui la politica monetaria con le sue generalizzazioni e la sua astrattezza è dominante. A livello locale i concetti macroeconomici sono spesso incongrui, inapplicabili, e a volte incomprensibili, e l'attenzione si sposta sulle connessioni concrete. Il provvedimento in esame parte da esigenze macroeconomiche (il rilancio dell'economia nazionale) e scende alle esigenze concrete. Esso è quindi opportunamente proposto dal Governo ma la sua realizzazione, specie dopo le modifiche migliorative apportate presso l'altro ramo del Parlamento, è in larga misura demandata alle regioni e ai comuni, e ne coinvolge comunque la responsabilità.

Anche per questo, quindi, il provvedimento riflette le esigenze e gli orientamenti che vanno affermandosi nei sistemi economici e sociali più evoluti.

Non incontrando ostacoli nella sua problematica di fondo, il provvedimento appare pertanto come positivo strumento di avvio della necessaria ripresa economica e nel testo emendato dalla Camera se ne propone l'approvazione.

REBECCHINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

8 ottobre 1975

La 1^a Commissione, esaminato il disegno
di legge n. 2266, comunica di non avere nulla
da osservare per quanto di competenza.

TESAURO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:

È autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di lire 371.700.000.000 ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unitario non inferiore a lire 2 miliardi, anche per blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevano più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

Le regioni, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il 31 ottobre 1975 il programma di localizzazione degli interventi dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati.

In aggiunta alle somme di cui al primo comma è autorizzata l'assegnazione di lire 228.300.000.000 per la esecuzione di programmi corredati da progetti esecutivi per opere da realizzare su aree espropriate o in proprietà nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per le quali sia già stata rilasciata la licenza edilizia. Il Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 secondo programmi formulati dalle regioni

predispone il piano di assegnazione dei fondi di cui al presente comma. L'eventuale somma residua sarà distribuita entro il 30 novembre 1975 secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

L'importo complessivo di lire 600 miliardi di cui al primo e al terzo comma del presente articolo sarà versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

L'articolo 5 è sostituito con il seguente:

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975.

L'articolo 6 è sostituito con il seguente:

Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, numero 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della stessa

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11, al comune interessato, all'Istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione territoriale dei contributi. Il termine previsto dal successivo articolo 13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.

I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.

La limitazione temporale riguardante la iscrizione presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166, non si applica alle società a prevalente partecipazione regionale e/o comunale.

Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

Art. 6-bis. — L'alinea e il primo capoverso del primo comma dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono sostituiti dai seguenti:

« Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: "Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati" ».

Art. 6-ter. — È autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto per l'adeguamento della quota a carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.

La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo articolo 8; in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179.

È autorizzato, altresì, il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle Forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Le annualità relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

Art. 7-bis. — Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio, da parte di società agricole od edilizie in possesso dei re-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a 25 milioni.

Art. 7-ter. — Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, a concedere mutui in favore di cooperative edilizie che realizzano abitazioni su aree con diritto di superficie.

All'articolo 9, al primo comma, dopo le parole: delle aree, sono aggiunte le seguenti: e delle somme residue di detto fondo;

al terzo comma le parole: possono indicare, sono sostituite dalla seguente: indicano.

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art. 9-bis. — Per la concessione dei mutui a valere sul fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni, si prescinde dai limiti di cui all'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni.

L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni comunque fruente di concorso o contributo dello Stato concessi in locazione da IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi è stabilito in lire 6 milioni da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire 8 milioni per le abitazioni costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale o dalle imprese di costruzione.

Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

Art. 10-bis. — Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8

e all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, sono prorogate fino al 31 dicembre 1978.

Art. 10-ter. — I mutui di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179, all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni e al presente decreto sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi semprechè sia stata stipulata la convenzione di cui al sopra richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di esproprio.

Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente mutuante. La garanzia di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è elevata fino all'importo del 100 per cento.

Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto condizionato di mutuo entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la stipulazione oltre che del provvedimento di concessione dei contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10-quater. — I mutui edilizi dell'istituto di credito fondiario della Regione Trentino-Alto Adige sono concessi anche quando le aree assegnate dai comuni, ai sensi della legislazione provinciale, non siano ancora di proprietà degli assegnatari, purchè sia stato emanato il decreto di occupazione di urgenza, siano state iniziate le procedure di esproprio, e il mutuo sia assistito, fino all'iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario, dalla garanzia della rispettiva provincia.

L'articolo 11 è sostituito con il seguente:

Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e le sezioni autonome per il

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle loro attività effettueranno le operazioni di provvista sul mercato dei titoli a reddito fisso mediante l'emissione di obbligazioni con la preventiva approvazione dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le emissioni obbligazionarie previste al comma precedente non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2410 del codice civile, nonchè alle disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 428.

Fino alla data del 31 gennaio 1976 gli istituti di credito fondiario ed edilizio e le sezioni per il finanziamento di opere pubbliche potranno emettere anche cartelle fondiarie nonchè obbligazioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238. Il limite di emissione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, è elevato a 50 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonchè delle riserve.

All'articolo 12, dopo le parole: operazioni di credito, sono soppresse le seguenti: fondiario ed.

L'articolo 14 è sostituito con il seguente:

Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi destinata alla concessione di contributi in capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera con particolare riferimento ai programmi di intervento disposti in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvati con decreti interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968, 23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972 ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di va-

riante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto riguardanti ospedali compresi nei programmi anzidetti.

Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità il fabbisogno relativo al completamento delle opere comprese negli elenchi allegati ai programmi di cui al primo comma, nonchè al completamento di ospedali in corso di costruzione o di ristrutturazione. I Ministri dei lavori pubblici e della sanità, in proporzione alle necessità risultanti dalle comunicazioni delle regioni e, in carenza delle stesse, alle necessità risultanti dagli elenchi anzidetti, dai contratti già stipulati e dalle perizie di variante o suppletive già adottate, determinano il piano di riparto del fondo, che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La eventuale destinazione dei fondi di cui al presente articolo per il completamento di opere non comprese nei programmi di cui al precedente primo comma preclude ulteriori interventi finanziari speciali dello Stato per il completamento delle opere comprese nei programmi stessi.

La percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, relativa agli arredamenti e alle attrezzature tecnico-sanitarie è aumentata al 30 per cento dell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera.

All'articolo 15, primo comma, le parole: ai sensi, sono sostituite con le parole: per le finalità, e sono aggiunte, in fine, le parole: con priorità per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie, asili-nido, scuole materne;

il secondo e quarto comma sono soppresi.

All'articolo 16 il primo comma è sostituito con il seguente:

Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 281, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi destinata al finanziamento di lavori di completamento di opere di competenza delle regioni;

il secondo e il quarto comma sono soppressi.

Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:

Art. 16-bis. — Per il completamento e la esecuzione da parte dei comuni e delle province di opere pubbliche di loro pertinenza, con priorità per quelle igienico-sanitarie, per gli asili-nido e le scuole materne e il relativo verde pubblico attrezzato, per le quali esistono progetti esecutivi, i mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti entro il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di 1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, anche se non assistiti da contributi statali o regionali in annualità.

I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in annualità sono concessi con le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente approvata dal competente organo regionale.

Art. 16-ter. — I termini di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, sono prorogati al 31 dicembre 1976.

All'articolo 17, primo comma, sono aggiunte in fine le parole: entro il 29 febbraio 1976.

All'articolo 18, secondo comma, dopo le parole: non superiore a lire 15 miliardi, sono aggiunte le seguenti: comprensivi delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo;

al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

Art. 18-bis. — Fermo restando il disposto dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è altresì sospesa la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto, ancorchè assentiti amministrativamente.

L'articolo 19 è soppresso.

All'articolo 20, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

All'articolo 21, primo comma, sono aggiunte in fine le parole: in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti;

dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.

Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

Art. 21-bis. — Alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli 4, 6, 14, 15 e 16 del presente decreto-legge da determinarsi secondo i parametri indicati all'articolo 78 del testo unico approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica. Tali quote verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province per le finalità previste dal presente decreto.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro il 31 gennaio 1976, un decreto avente valore di legge ordinaria per armo-

nizzare le disposizioni del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni nonché delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e relative modifiche ed integrazioni con le norme stabilite dall'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, come modificato con l'articolo 1 della presente legge di conversione per assicurare alle emissioni di obbligazioni da parte degli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, le stesse caratteristiche e modalità delle altre emissioni obbligazionarie degli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e per adeguare il regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività degli istituti e sezioni medesime.